

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 19

Adunanza 21 aprile 2009

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIANOCCHO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 536 – 16954/2009

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella Sala Stucchi, con l'intervento degli Assessori: SERGIO BISACCA, FRANCO CAMPIA, VALTER GIULIANO, CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, DORINO PIRAS, ALESSANDRA SPERANZA, AURORA TESIO, CARLO CHIAMA, GIORGIO GIANI, SALVATORE RAO e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Giani.

Premesso che per il Comune di Chianocco:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G. R. n. 5-11968 del 15/03/2004;
- ha approvato due Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 10 del 31 marzo 2009, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 04/04/2009 (pervenuto il 06/04/09) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal citato settimo comma;
(Prat. n. 057/2008);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.269 abitanti nel 1971, 1.493 abitanti nel 1981, 1.501 abitanti nel 1991 e 1.690 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento con una percentuale di circa il 13% nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.869 ettari, così ripartiti: 311 di pianura (pari a circa il 17 % del territorio comunale) e 1.558 di montagna (pari a circa il 83 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 220 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari

a circa il 12 % del territorio comunale), 314 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 1.335 ettari con pendenze superiori ai 20°; per quanto attiene l'agricoltura e foreste si evidenzia una superficie di 833 ettari di "Aree boscate" (pari a circa il 45% del territorio comunale) e 139 ettari dedicati alla produzione vitivinicola DOC (Regione Piemonte-Assessorato Agricoltura);

- sistema produttivo: appartiene al Bacino produttivo marginale della Valle di Susa con i Comuni di: Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chiusa di San Michele, Condove, S.Giorio di Susa, San Didero, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo come individuato dal P.T.C. (art. 10.3);
- risulta compreso nel Circondario Susa, sub-ambito "Susa Avigliana", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- appartiene alla Comunità Montana "Bassa Val di Susa e Val Cenischia" con altri 26 comuni (Susa, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Antonino di Susa, Vaie, Venaus, Villar Focchiardo, Almese, Avigliana, Caselette, Rubiana, Sant'Ambrogio di Torino, Villar Dora e Buttigliera Alta);
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'autostrada A 32 (Torino – Bardonecchia), dalla Strada Statale n. 25 e dalle Strade Provinciali n. 203 di Borgone e 206 di San Giorgio;
 - è interessato dalla sistemazione dell'attraversamento delle FFSS mediante l'eliminazione del passaggio a livello, dalla Variante alla S.P. n. 203, nella tratta Borgone - Bruzolo con il potenziamento e realizzazione di una nuova tratta stradale ed infine dall'argamento del ponte sul torrente Prebech;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora Riparia il cui corso è di competenza del Magistrato del Po ed è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.); per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio della Giardiniera, Rio Pissaglio-T. Bruzolo e Rio Prabech;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 129 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni e 42,77 ettari di frane quiescenti areali;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 127 ettari di territorio comunale con il limite di progetto tra fascia B e fascia C pari a km 0,491;
 - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 02/02/1974 ed in classe 3 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- tutela ambientale
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10003, "Orrido di Chianocco" che interessa una superficie comunale di 109 ettari;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla

deliberazione C.C. n. 10 del 31 marzo 2009 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'integrazione delle Norme di Attuazione del Piano con l'articolo 27 bis "*Area a servizio viabilità - asv*", finalizzato a consentire l'installazione di un impianto di lavaggio automezzi a servizio della viabilità, posto in fregio alla S.S. n. 25, da realizzare con l'applicazione di tecniche di tutela e recupero dell'ambiente (utilizzo fonti di energia rinnovabile, riciclo acque di lavaggio, messa a dimora di alberi ecc...). L'area oggetto di Variante era destinata dal Piano vigente a parcheggio pubblico.

La documentazione allegata contiene la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77 e di compatibilità con il P.T.C.; verifica altresì la coerenza degli interventi con il Piano di Zonizzazione Acustica, il rischio idrogeologico e la compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 L.R. 40/98; riporta infine i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 13-8784 del 9 giugno 2008;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291-26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 21/05/2009;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 15/04/2009;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di esprimere**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Chianocco, adottato con deliberazione

C.C. n. 10 del 31 marzo 2009, **giudizio di compatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;

2. **di dare atto che**, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. non vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Chianocco la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta